

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PERSICO S.P.A.

1. Definizioni

Nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

- a) Compratore: Persico S.p.A.;
- b) Fornitore: il Fornitore del/i Prodotto/i
- c) Contratto/i di acquisto: qualsiasi contratto per l'acquisto e/o la realizzazione del Prodotto, o dei Prodotti, tra Fornitore e Compratore, sottoscritto da entrambe le Parti o perfezionato mediante Ordine e/o accettazione;
- d) Ordine/i: il modello con cui il Compratore dichiara al Fornitore di voler acquistare uno, o più, Prodotti;
- e) Parti: il Compratore ed il Fornitore congiuntamente considerati;
- f) Prodotto/i: il bene, o i beni, oggetto della compravendita;

2. Campo di Applicazione

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono applicabili a tutti i Contratti o agli Ordini di acquisto in cui figuri quale acquirente il Compratore, prevalendo su eventuali condizioni generali di vendita o di contratto del Fornitore anche se non sia stata manifestata specifica obiezione alle medesime.
- 2.2 Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà valida ed efficace tra le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta dal Compratore.

3. Oggetto del Contratto e Presupposti

- 3.1 L'oggetto del Contratto è costituito dalla realizzazione e fornitura dei Prodotti descritti nei singoli Ordini emessi dal Compratore ed accettati dal Fornitore con le modalità di cui ai punti 4.2 e 4.3.
- 3.2 In nessun caso la conclusione del Contratto potrà dare luogo ad alcun impegno predeterminato di acquisto dei Prodotti né all'instaurazione di vincoli di esclusiva a favore del Fornitore.
- 3.3 Il Contratto si basa su presupposti fiduciari ed ha come presupposto essenziale ed imprescindibile il rispetto degli standard tecnici, delle specifiche (anche relative all'imballo) e delle procedure sulla qualità convenute in relazione alla prestazione richiesta.
- 3.4 Presupposto del Contratto è che il Fornitore sia un soggetto contrattualmente indipendente, dotato di autonoma capacità organizzativa, finanziaria, tecnica ed imprenditoriale, nonché dei mezzi necessari, capacità, abilità e risorse per l'esecuzione del Contratto, essendo quindi in grado di garantire la realizzazione e la fornitura dei Prodotti secondo le richieste del Compratore e di soddisfare pienamente le esigenze tecniche e qualitative del medesimo.

4. Contratti / Ordini di acquisto

- 4.1 I Contratti di acquisto, gli Ordini e qualsiasi aggiunta o modifica ad essi relativa dovranno avere forma scritta, predisposti secondo i moduli del Compratore, ed essere inviati con mezzo telematico/informatico o con qualsiasi altro mezzo o strumento (es. corriere, posta, telex, telefax, posta elettronica, etc.) atto ad esplicitare inequivocabilmente la volontà del Compratore di acquistare i Prodotti.
- 4.2 Il Fornitore accetta la forma e le modalità individuate dal Compratore per la trasmissione dell'Ordine, confermandone la piena validità ed efficacia ai fini del sorgere dell'obbligazione.
- 4.3 L'Ordine si intenderà accettato nel caso in cui il Fornitore non comunichi per iscritto al Compratore la mancata accettazione dello stesso entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dall'invio dello stesso. Ai soli fini di certezza dei rapporti, il Compratore può chiedere al Fornitore la conferma scritta degli Ordini ricevuti.
- 4.4 Eventuali conferme non conformi all'Ordine e/o alle presenti "Condizioni Generali" non daranno luogo alla conclusione di alcun vincolo contrattuale e l'Ordine si intenderà rifiutato e respinto, fatta espressamente salva la facoltà del Compratore di aderire, mediante specifica comunicazione scritta, alle condizioni prospettate dal Fornitore.

5. Esecuzione del Contratto

- 5.1 Il Fornitore deve eseguire l'Ordine o il Contratto nel rispetto puntuale dei termini concordati con il Compratore (es. quantitativi, tempi di consegna, standard qualitativi, termini e modalità di fatturazione, documentazione, obblighi accessori, ecc.).
- 5.2 In caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite, il Compratore, in conformità alle disposizioni di legge e salva diversa pattuizione, può diffidare il Fornitore ad adempiere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, procedere alla revoca ed all'annullamento dell'Ordine, fatto salvo il risarcimento del danno, o comunque chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali.

- 5.3. Il Fornitore si premurerà di effettuare il collaudo dei Prodotti presso i propri stabilimenti in accordo alle indicazioni fornite dal Compratore, il quale potrà comunque visionare tutte le fasi di produzione degli stessi, senza peraltro che ciò costituisca in alcun modo manleva a favore del Fornitore.
- 5.4. I materiali impiegati nella realizzazione dei Prodotti, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nelle specifiche tecniche del Compratore; qualsiasi variante dovrà essere preventivamente comunicata tramite comunicazione scritta dal Fornitore ed accettata sempre tramite comunicazione scritta dal Compratore.
- 5.5. Nel caso i materiali siano forniti dal Compratore, questi dovranno essere diligentemente controllati dal Fornitore e qualora fosse necessario potrà essere richiesta la loro sostituzione, previa altresì una valutazione del materiale stesso da parte del Compratore, volta all'accertamento delle problematiche riscontrate dal Fornitore.
- 5.6. Il Compratore si riserva altresì la facoltà di chiedere al Fornitore l'emissione di idonee garanzie reali per la completa e corretta esecuzione della prestazione.
- 5.7. Nell'eventualità che si verifichi un fermo nella linea di produzione del Compratore per il mancato rispetto del programma di fornitura o per mancanza di materiale o perché reso per difettosità da imputare al Fornitore, saranno segnalate le ore di fermo-produzione ed il relativo addebito per €/ora.

6. Prezzi d'Acquisto

- 6.1. I prezzi indicati nell'Ordine dovranno intendersi comprensivi di ogni tassa o spesa accessoria, nonché, salvo diversa ed espressa previsione negli Ordini medesimi, delle spese di trasporto.

7. Imballi

- 7.1. Salvo diversa ed espressa indicazione nell'Ordine, i Prodotti verranno imballati a cura e spese del Fornitore, in modo idoneo ed adeguato al tipo di Prodotto ed alle modalità di trasporto. In tale ipotesi il Fornitore sarà responsabile di eventuali danni che dovessero risultare da imballaggi inadeguati; i costi relativi alla restituzione dei Prodotti per inidoneità degli imballi o del contenuto saranno a carico del Fornitore.
- 7.2. Salvo diversi accordi scritti pattuiti tra le Parti e/o contenuti nell'Ordine gli imballi si intenderanno compresi nel prezzo.

8. Consegna e Passaggio dei Rischi

- 8.1. I termini di consegna indicati nell'Ordine sono tassativi ed essenziali nell'interesse del Compratore. Salvo diversa ed espressa pattuizione fra le Parti, la consegna si intende presso gli stabilimenti del Compratore indicati nell'Ordine; in pari modo, se non altrimenti pattuito per iscritto tra le Parti, le spese di trasporto saranno a carico del Fornitore. I rischi relativi ai Prodotti passeranno al Compratore all'atto della consegna presso gli stabilimenti citati nell'Ordine.
- 8.2. Ogni spedizione sarà accompagnata dai relativi documenti di trasporto, nei quali, oltre alle indicazioni di legge, dovranno apparire il numero di Ordine del Compratore, i codici dei Prodotti così come risultanti dagli Ordini del Compratore, l'indirizzo dello stabilimento presso cui avverrà la consegna.
- 8.3. In ogni caso l'avvenuta presa in consegna dei Prodotti non può essere invocata a pregiudizio dei diritti del Compratore, in special modo di quelli connessi alla non idoneità dei Prodotti o alla consegna fuori termine degli stessi.
- 8.4. Se per circostanze al di fuori del controllo del Compratore, quali a titolo esemplificativo e non tassativo cause di forza maggiore o eventi inerenti al processo produttivo del Compratore, fosse impossibile o comunque gravemente difficoltoso procedere alla presa in consegna dei Prodotti, il Compratore avrà diritto a ritardare la presa in consegna per tutto il tempo in cui sussistono tali circostanze.
- 8.5. Il Fornitore sarà tenuto ad indennizzare il Compratore per qualsivoglia danno derivante dal ritardo nella consegna con la sola eccezione dei danni derivanti da causa di forza maggiore. La causa di forza maggiore non potrà comunque essere invocata qualora la stessa insorga dopo la scadenza del termine di consegna concordato ed in nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni o comunque incompatibile con le esigenze produttive del Compratore quest'ultimo si riserva il diritto di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.

9. Origine dei Prodotti

- 9.1. Se i Prodotti sono ordinati dal Compratore per l'esportazione, il Fornitore sarà obbligato a fornire al Compratore, dietro sue istruzioni ed entro la prima consegna, dichiarazione scritta concernente l'origine dei Prodotti che possa avere valenza per i necessari accertamenti doganali.
- 9.2. Il Fornitore sarà responsabile e dovrà indennizzare il Compratore per qualsivoglia danno, spesa o pregiudizio che il Compratore possa soffrire a causa di dichiarazioni mendaci o ritardate del Fornitore. Il Fornitore dovrà tempestivamente e senza ritardo alcuno comunicare al Compratore qualsivoglia intervenuta difformità rispetto a quanto previamente comunicato riguardo all'origine dei Prodotti. Se dovesse rendersi necessario il Fornitore dovrà provare le proprie dichiarazioni mediante documenti originali dell'Autorità doganale del luogo dove ha sede.

10. Fatture e Pagamenti

- 10.1 Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore ai sensi di legge ed in ottemperanza a quanto stabilito nell'Ordine. In mancanza di indicazioni le fatture dovranno essere spedite contestualmente ai Prodotti.
- 10.2 Nelle fatture e nei documenti di trasporto dovranno essere contenuti precisi riferimenti all'Ordine.
- 10.3 In nessun caso le fatture potranno avere data antecedente alla consegna dei Prodotti.
- 10.4 I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste nell'Ordine.

11. Clausola Risolutiva Espressa

- 11.1 Il Compratore si riserva, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto qualora intervengano fatti o circostanze tali da compromettere irrevocabilmente la relazione di fiducia con il Fornitore. In ogni caso, l'insorgere di situazione di grave difficoltà finanziaria, l'avvio di procedure concorsuali, la modifica della rappresentanza e della compagine societaria o qualsiasi altra situazione che coinvolga il Fornitore e sia idonea ad incidere negativamente sul Contratto, anche sotto un profilo etico, o comunque sulla capacità del Fornitore di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni, costituisce motivo idoneo e sufficiente a giustificare la risoluzione del Contratto da parte del Compratore.
- 11.2 Parimenti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Contratto si intenderà risolto di diritto, previa comunicazione in tal senso dal Compratore, qualora il Fornitore non adempia agli obblighi previsti agli articoli 5 (Esecuzione del Contratto), 8 (Consegna e passaggio dei rischi), 12 (Garanzia e Reclamo), 14 (Proprietà Industriale ed Intellettuale), 15 (Assicurazioni), 16 (Adeguamenti Tecnici e Normativi), 17 (Cessione del Contratto), 18 (Esclusiva) e 19 (Riservatezza e Informazioni Confidenziali) delle presenti Condizioni Generali.
- 11.3 In ogni caso, previa comunicazione scritta, qualora non sia rispettato il termine per la consegna o i Prodotti non risultino conformi a quanto stabilito nell'Ordine ovvero ai livelli qualitativi nell'ambito merceologico di riferimento, il Compratore si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato o, a propria esclusiva discrezione, di addebitare al Fornitore a titolo di penale una somma equivalente al 3% (tre-per cento) per ogni settimana di ritardo sino alla concorrenza del 30% (trenta-per cento) dell'importo contenuto nell'Ordine, salvo il risarcimento dei danni ulteriori.
- 11.4 Resta in ogni caso inteso che il pagamento della penale di cui all'art. 11.3, non solleva in alcun modo il Fornitore dall'obbligo di sopportare le spese ed i costi conseguenti all'inadempimento.

12. Garanzia e Reclamo

- 12.1 Il Fornitore è tenuto alla garanzia per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna per le difformità ed i vizi dell'opera e/o del Prodotto ai sensi degli artt. 1667 e 1668 Codice Civile. Tale garanzia è da intendersi estesa anche alle anomalie di funzionamento dipendenti da modifiche a procedure intervenute successivamente e non autorizzate dal Compratore.
- 12.2 In caso di difetti o difformità dei Prodotti rispetto all'Ordine riscontrati dal Compratore direttamente o indirettamente, fatta salva tempestiva comunicazione al Fornitore secondo gli artt. 1667 e 1668 Codice Civile, l'onere della prova contraria resta a carico del Fornitore medesimo. Il Compratore si renderà disponibile a procedere ad una verifica congiunta entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia dei difetti e delle difformità. Qualora il Fornitore non si renda a sua volta disponibile a procedere alla verifica congiunta anche presso la sede dei clienti del Compratore, ovvero non provveda entro 5 (cinque) giorni dalla verifica medesima, a proprie cure e spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi o non conformi, il Compratore si riserva il diritto di ridurre proporzionalmente il prezzo dei Prodotti in relazione al diminuito valore degli stessi; resta fermo, in ogni caso, il diritto del Compratore a quantificare in un separato documento i danni diretti e/o indiretti, gli eventuali costi, oneri, spese sopportate o da sopportare e/o addebitate o addebitabili al Compratore a qualsiasi titolo.
- 12.3 Il Compratore avrà inoltre diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla eventuale necessità di acquistare o far realizzare i Prodotti da altro fornitore, tenuto conto anche del ritardo subito a seguito di tale evenienza.
- 12.4 Resta inteso che i costi di intervento in caso di difettosità o di vizi dell'opera e/o del Prodotto durante il periodo di garanzia di cui sopra all'art. 12.1 rimarranno a totale carico del Fornitore, ivi compresi i costi di trasporto, viaggio, vitto e alloggio conseguenti, anche nel caso in cui i Prodotti si trovino presso i clienti del Compratore.
- 12.5 E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Compratore di risolvere il Contratto prevista dall'art. 11.

13. Responsabilità

- 13.1 Il Fornitore si impegna a rispettare gli standard tecnici, i files matematici, le specifiche e le procedure fornite dal Compratore in merito alla realizzazione dei Prodotti. Inoltre, si impegna a certificare la qualità delle attività e processi aziendali di specifico interesse per la fornitura al Compratore.
- 13.2 Nell'eventualità che il Fornitore debba eseguire delle lavorazioni sui Prodotti oggetto della fornitura, lo stesso Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni legislative applicabili in materia di: a) tutela ambientale (es. norme sullo smaltimento, il trasporto, il recupero, ed il riciclo dei rifiuti, sulle immissioni in atmosfera e gli scarichi idrici, il rumore, le prescrizioni sugli imballaggi ed il materiale di imballaggio,

- ecc.); b) igiene industriale, infortunistica sul lavoro e più in generale prescrizioni normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori; c) esercizio del commercio e libera concorrenza; d) tutela dei diritti dei lavoratori e specificatamente prescrizioni sulla protezione del lavoro minorile; e) tutela dei consumatori; f) previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria; g) intermediazione di manodopera; h) adempimenti fiscali, contabili ed amministrativi; i) registrazione e conservazione scritte e documenti obbligatori; l) proprietà industriale ed intellettuale; m) legislazione contro le discriminazioni personali; n) tutela dei dati personali; o) rapporti e relazioni con pubblici funzionari ed enti locali e governativi.
- 13.3 Qualora non rispetti quanto previsto o qualora i Prodotti siano difettosi o presentino anomalie nel funzionamento, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni diretti e indiretti che possono derivare al Compratore e a terze parti per effetto della fornitura dei Prodotti.
- 13.4 In ottemperanza ai requisiti richiesti dalle leggi vigenti, in particolare dalla Legge sulla Subfornitura n. 192/1998, il Fornitore esegue la prestazione convenuta avvalendosi dei propri mezzi, della propria organizzazione e delle proprie risorse, assumendo integralmente su di sé il rischio d'impresa. Se per peculiari esigenze o caratteristiche del rapporto di acquisto si rendesse necessario od opportuno il subappalto anche parziale della prestazione, ciò deve essere in ogni caso espressamente convenuto per iscritto tra le Parti ed autorizzato dal Compratore.
- 13.5 Il Fornitore rimane comunque responsabile direttamente nei confronti del Compratore anche qualora si avvalga di soggetti terzi per l'assolvimento dei propri obblighi.
- 13.6 Il Fornitore sarà considerato responsabile per l'eventuale fermo della linea di produzione del Compratore o dei clienti finali a cui i Prodotti siano destinati, conseguente al mancato rispetto del programma di fornitura e/o dell'Ordine di consegna e/o all'assenza delle qualità pattuite del Prodotto fornito.
- 13.7 Il Fornitore sarà considerato responsabile dei materiali forniti dal Compratore; in caso di danni, distruzione, smarrimento o furto il Fornitore sarà tenuto a rimborsare il Compratore del costo documentato dei materiali e degli eventuali altri danni connessi.

14. Proprietà Industriale e Intellettuale

- 14.1 Tutte le informazioni, standard tecnici, files matematici, specifiche e procedure fornite dal Compratore sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Nessuna licenza di marchio o di sfruttamento di brevetto, né di altri diritti di proprietà industriale od intellettuale inerenti alle specifiche tecniche e al *know how* fornito, si intende concessa dal Compratore al Fornitore con la conclusione del Contratto.
- 14.2 Il Fornitore è tenuto a restituire tempestivamente al Compratore, all'atto della cessazione del rapporto o al termine dell'esecuzione della prestazione, tutte le informazioni, i documenti e le specifiche tecniche ricevuti dal Compratore o di cui comunque sia venuto in possesso durante l'esecuzione del Contratto.
- 14.3 Il Compratore è l'unico ed esclusivo titolare e beneficiario dei diritti connessi allo sfruttamento ed all'utilizzo dei risultati (tangibili e non) delle invenzioni ed innovazioni eventualmente derivanti o associate all'esecuzione del Contratto, intendendosi il corrispettivo convenuto comprendente anche la cessione di tali diritti.
- 14.4 Il Fornitore, per quanto di propria competenza e responsabilità, garantisce al Compratore che l'utilizzo, lo sfruttamento a qualsiasi titolo e la rivendita di quanto acquisito nell'ambito del presente rapporto contrattuale, non comporta la violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terze parti; in caso di contestazioni o controversie il Fornitore deve tenere indenne e manlevare il Compratore da qualsiasi responsabilità o conseguenza negativa al riguardo.
- 14.5 Il Fornitore indennizzerà il Compratore per qualsivoglia danno o pregiudizio sofferto da quest'ultimo, direttamente o indirettamente, in relazione a qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale e industriale.

15. Assicurazioni

- 15.1 Il Fornitore assume a proprio carico l'onere di stipulare e mantenere idonee polizze assicurative a copertura dei rischi assunti e dei potenziali danni arrecabili con l'esecuzione del Contratto.
- 15.2 Le coperture assicurative del Fornitore devono in ogni caso contemplare la protezione dei beni e dei materiali di proprietà del Compratore posseduti o detenuti dal Fornitore per l'esecuzione della prestazione secondo quanto predisposto al precedente articolo 13, e l'indennizzo di danni derivanti dalla fornitura di prodotti viziati o difettosi secondo quanto disposto al precedente articolo 12.

16. Adeguamenti Tecnici e Normativi

- 16.1 Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore assume l'obbligo di mettere in atto le azioni e le iniziative che si rendessero eventualmente necessarie per adeguare la propria produzione alle esigenze imposte dal progresso e dalla tecnologia, dallo stato dell'arte e dalle nuove conoscenze tecniche o da altre situazioni che, se non tenute in debita considerazione, siano in grado di incidere negativamente sulla capacità del Fornitore di adempiere correttamente e compiutamente alle proprie obbligazioni. Il Fornitore si impegna altresì a conformare immediatamente la propria offerta agli standard ed alle prescrizioni imposte da nuove disposizioni normative.

- 16.2 Il mancato adeguamento da parte del Fornitore, che comporti in concreto conseguenze negative o danni per il Compratore, può costituire causa di risoluzione di diritto del Contratto e comporta in ogni caso la responsabilità del Fornitore per tutti gli eventuali danni diretti od indiretti che derivino da tale mancato adeguamento.

17. Cessione del Contratto

- 17.1 Il Contratto non è cedibile senza l'espressa autorizzazione scritta del Compratore.

18. Esclusiva

- 18.1 Il Fornitore si impegna a non vendere a terzi i Prodotti (o parti di Prodotti) realizzati in conformità a disegni, files matematici, specifiche tecniche, campioni o indicazioni forniti dal Compratore o recanti marchi o altri segni distintivi del Compratore.
- 18.2 Il Fornitore assumerà tale impegno anche per i suoi fornitori e sub-fornitori, garantendo il rispetto dello stesso anche da parte di questi ultimi ed assumendosi ogni responsabilità nei confronti del Compratore anche ai sensi del comma che segue.
- 18.3 In caso di violazione di tale obbligo di esclusiva, fatta salva la risoluzione immediata del Contratto ai sensi dell'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore sarà tenuto, a titolo di penale, a trasferire al Compratore tutte le somme che abbia percepito dalla cessione a terzi di Prodotti (o parti di Prodotti) oggetto dell'esclusiva, fatto salvo il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno o pregiudizio che il Compratore possa subire compresi i costi sostenuti per rilevare e/o dimostrare tale violazione.

19. Riservatezza e Informazioni Confidenziali

- 19.1 Il Fornitore garantisce, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, ai dati ed alle ricerche di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto, impegnandosi a non divulgarle a terzi ed a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del Contratto medesimo, astenendosi in ogni caso da ogni azione che possa nuocere alle attività del Compratore.
- 19.2 Gli obblighi di cui al comma che precede sopravviveranno all'estinzione del Contratto. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o alle persone da esse impiegate nell'esecuzione del Contratto e comunque decorsi 3 (tre) anni dal termine dell'esecuzione del medesimo.

20. Tutela della Privacy

- 20.1 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Compratore informa che: a) i dati del Fornitore sono trattati e/o comunicati a terzi (es. banche, consulenti esterni, etc.) nel rispetto della normativa sopra richiamata per l'esecuzione dei Contratti; b) il Compratore, corrente in Nembro (BG – Italia) Via R. Follereau n. 4, è il Titolare del Trattamento dei Dati; c) il Fornitore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo stesso.

21. Legge Applicabile e Foro Competente

- 21.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed i Contratti di vendita ad esse correlati sono disciplinati dalla legge italiana.
- 21.2 Eventuali controversie relative alla interpretazione o esecuzione del Contratto saranno devolute alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo, con espressa esclusione del Foro Generale del convenuto e dei fori alternativi.

IL FORNITORE (per accettazione)

..... data :

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile il Fornitore dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni: art. 4.3 (Contratti / Ordini di Acquisto), art. 5.2 (Esecuzione del Contratto), art. 7.2 (Imballi), artt. 8.4, 8.5 e 8.6 (Consegna e Passaggio dei Rischi), art. 11.1 (Clausola Risolutiva Espressa), artt. 12.3 e 12.4 (Garanzia e Reclamo), art.13.3 (Responsabilità), artt. 14.3 e 14.4 (Proprietà Industriale e Intellettuale), artt. 15.1 e 15.2 (Assicurazioni), art. 16.1 (Adeguamenti Tecnici e Normativi), art.17 (Cessione del Contratto), artt. 18.1 e 18.2 (Esclusiva), artt. 19.1 e 19.2 (Riservatezza e Informazioni Confidenziali), artt. 21.1 e 21.2 (Legge Applicabile e Foro Competente).

IL FORNITORE (per accettazione)

..... data :